



**COMUNICATO UFFICIALE N. 106/CS**  
**Stagione Sportiva 2021/2022**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. dal n. 191/AA al n. 193/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 3 MARZO 2022**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Giancarlo Abete

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 191/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 425 pf 21/22 adottato nei confronti del Sig. Marco GIANNITTI avente ad oggetto la seguente condotta:

MARCO GIANNITTI, tesserato della società AC Perugia Calcio s.r.l. in qualità di direttore sportivo, indicato in distinta come dirigente accompagnatore ufficiale, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere pronunciato espressioni blasfeme, al termine della gara Monza - Perugia del 16 gennaio 2022, mentre lasciava il recinto di gioco per rientrare negli spogliatoi;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marco GIANNITTI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 10 (dieci) giorni di inibizione per il Sig. Marco GIANNITTI;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 MARZO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 192/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 277 pfi 21/22 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe LAUDADIO avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE LAUDADIO, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società ASD Noicattaro Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 24 e 37 del Regolamento del Settore Tecnico FIGC e dall'articolo 12 lettera a) del C. U. n. 186 – stagione sportiva 2018/2019 - del Settore Tecnico FIGC, avente ad oggetto uno dei requisiti di partecipazione al Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione di Allenatore di Giovani Calciatori, secondo il quale "non potranno essere ammessi al Corso i candidati che, nella stagione sportiva 2017/2018 ed in quella in corso, siano stati squalificati per un periodo superiore a 90 giorni", per avere lo stesso dichiarato in maniera non veridica, al fine di partecipare al corso appena citato, di non essere stato oggetto di squalifica per un periodo superiore a 90 giorni nella stagione sportiva 2017 – 2018; tutto ciò contrariamente a quanto emerge documentalmente dal provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione di Bari pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 30 dell'8.2.2018 (decisione poi confermata dalla Corte Sportiva d'Appello Territoriale con provvedimento pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 43 del 3.5.2018) che ha inflitto al sig. Laudadio Giuseppe (all'epoca dei fatti tesserato per la società Noicattaro Calcio) l'inibizione a svolgere ogni attività dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale fino al 30.6.2018;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe LAUDADIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 80 (ottanta) giorni di squalifica e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per il Sig. Giuseppe LAUDADIO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 MARZO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 193/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 230 pfi 21/22 adottato nei confronti del Sig. Leon KENUTI avente ad oggetto la seguente condotta:

LEON KENUTI, calciatore richiedente il tesseramento per la società A.S.D. Sampierdarenese, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività nell'interesse di tale società e comunque attività rilevante per l'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in data 4.8.2021 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società A.S.D. Sampierdarenese, sottoscritto unitamente ai propri genitori esercenti la responsabilità genitoriale sullo stesso, la dichiarazione nella quale è riportato, in maniera non veridica, che non è stato mai tesserato per società affiliate a Federazioni estere;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Leon KENUTI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Leon KENUTI;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 MARZO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina